

## **Criteria e modalità di concessione delle anticipazioni del Trattamento di Fine Rapporto (TFR) al personale**

**(come risultanti dall'Accordo Integrativo Aziendale di 2° livello al punto 12.7)**

### **ANTICIPAZIONE TFR**

1°) Fermo restando quanto previsto dalla L. 29 maggio 1982 n.297, l'anticipo del TFR sarà pari ad un massimo dell'80% del valore maturato al mese di erogazione, e potrà essere richiesto dai dipendenti che abbiano maturato almeno 5 anni di anzianità, fino ad un limite massimo del 20% dei dipendenti aventi diritto.

2°) L'anticipazione del TFR può essere corrisposta più di una volta solo in casi di comprovata necessità.

3°) In aggiunta a quanto previsto dalla legge, la richiesta può avvenire anche per:

- spese in occasione del matrimonio;
- spese per l'istruzione dei figli;
- ristrutturazione casa;
- acquisto anche non prima casa;
- acquisto veicolo;
- spese in occasione di divorzio/separazione legale;
- particolari rilevanti necessità, che saranno valutate dalla Direzione Risorse Umane.

4°) Il dipendente con un'anzianità aziendale minima di 5 anni potrà richiedere un'anticipazione del TFR del 30% del valore maturato al mese di erogazione senza specificare la motivazione. La presente richiesta potrà essere effettuata un'unica volta.